

IT
E-003169/2026
Risposta di Jessika Roswall
a nome della Commissione europea
(23.9.2026)

Il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) è un prerequisito per l'inclusione di una misura in un piano per la ripresa e la resilienza (PRR). La Commissione ha valutato ex ante la conformità del PRR italiano al principio DNSH a livello di investimento¹. La decisione di esecuzione del Consiglio² relativa al PRR aggiornato dell'Italia prevede che i progetti finanziati nell'ambito dell'"investimento 1.4 – Sviluppo biometano, secondo criteri per la promozione dell'economia circolare" rispettino il principio DNSH³.

Le autorità nazionali devono garantire il rispetto delle prescrizioni riguardanti il principio DNSH durante l'attuazione dei singoli progetti. Sono competenti a valutare le asserzioni di potenziali danni ambientali causati da progetti specifici.

Qualora un progetto sia stato autorizzato a seguito di una valutazione a norma della direttiva 2011/92/UE⁴ e lo stato dell'ambiente sia successivamente cambiato, o laddove emergano nuove risultanze sull'impatto ambientale esercitato dal progetto tra il momento della sua autorizzazione e quello della sua effettiva realizzazione, può essere necessario aggiornare o ampliare la valutazione, tenendo conto delle legittime aspettative del pubblico e del principio di buona amministrazione.

Inoltre ai sensi della direttiva Seveso III⁵ il biogas può essere classificato come gas infiammabile⁶ o come gas liquefatto infiammabile⁷ con soglie applicabili agli stabilimenti di soglia inferiore e a quelli di soglia superiore⁸. Gli stabilimenti in cui tali gas sono, o possono essere, presenti in quantità superiori a tali soglie rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva: spetta alle autorità nazionali valutare se ciò si verifichi o meno e garantire la conformità dei singoli progetti alla legislazione dell'UE⁹.

¹ Conformemente ai criteri stabiliti nell'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

² <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12357-2026-ADD-1/it/pdf>.

³ Come stabilito negli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

⁴ Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codificazione) (GU L 26 del 28.1.2012, pag 1), come modificata.

⁵ Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).

⁶ Allegato I, parte 1, voce P2, della direttiva Seveso III.

⁷ Ai sensi della nota 19 dell'allegato I della direttiva Seveso III, ai fini dell'applicazione della direttiva, il biogas potenziato può essere classificato nella categoria 18 dell'allegato I, parte 2, se è stato trattato conformemente agli standard applicabili al biogas purificato e potenziato che assicurano una qualità equivalente a quella del gas naturale, compreso il tenore di metano, e che ha un tenore massimo di ossigeno dell'1 %.

⁸ Requisiti giuridici più rigorosi si applicano agli impianti che maneggiano quantità elevate, vale a dire agli stabilimenti di soglia superiore rispetto a quelli di soglia inferiore che, maneggiando minori quantità di sostanze pericolose, presentano un rischio inferiore.

⁹ Comunicazione della Commissione "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione", C(2016)8600 (GU C 18 del 19.1.2017, pag. 10). Tale approccio è stato confermato dalla comunicazione dal titolo "Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati" (COM(2022) 518 final).

Il reclamo di cui al carteggio CPLT(2026)01422 è attualmente in corso ed è gestito conformemente alla procedura di trattamento dei reclami.